

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI  
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA  
TERZO QUADRIMESTRE 2014  
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE**

*presenti altresì:*

*Italia Lavoro Spa*

*Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (A.R.I.F.L.)*

**VISTI**

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'art. 1 c. 254 della Legge 24.12.2012 n° 228;
- il decreto legge 54/2013;
- il decreto legge 63/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
- l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga relativo al secondo semestre 2013 stipulato il 2 luglio 2013 e la conseguente proroga per il primo trimestre 2014 sottoscritta il 23 dicembre 2013;
- il Patto per le Politiche Attive sottoscritto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali il 28 gennaio 2013 le successive integrazioni dello stesso;
- Il Disegno di Legge "Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione" approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 marzo 2014;
- Il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art.4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato.

**CONSIDERATO CHE**

Il citato decreto interministeriale, allegato al presente accordo:

- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite.
- assicura un quadro di regole omogeneo fino al 31.12.2015.
- prevede che le disposizioni del Decreto si applichino agli Accordi successivi all'entrata in vigore del Decreto stesso.
- rinvia agli accordi quadro regionali la possibilità di prevedere le priorità di intervento nel rispetto dei principi del Decreto.
- sarà oggetto di nuovo esame della Conferenza Stato-Regioni per una valutazione definitiva.

**RITENUTO**




- di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i nuovi criteri disciplinati dal citato Decreto Interministeriale, tenendo conto dell'accordo quadro ad oggi vigente fino al 31 agosto 2014;
- di rinviare a successivo provvedimento gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

1. A partire dal 1° settembre 2014, le aziende, ad esito della sottoscrizione di un nuovo e apposito accordo sindacale, potranno inoltrare a Regione Lombardia e ad INPS domanda di cassa integrazione in deroga con decorrenza a partire dal 1 settembre 2014 e con termine entro il 31 dicembre 2014.
2. Gli accordi sottoscritti in sede sindacale dovranno avere la durata massima di quattro mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, indicando il riferimento al presente accordo.
3. Gli accordi, con particolare riferimento a quelli con validità dal 1° settembre, sono sottoscritti in coerenza con i termini per la presentazione delle domande e le modalità operative definite con successivo provvedimento.
4. Il trattamento previsto nell'accordo sindacale di cui al punto 2 non potrà superare la durata complessiva di mesi 11 nell'arco del 2014.
5. Le aziende dovranno dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue.
6. Le aziende soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria possono presentare domanda a condizione che nell'ambito degli accordi aziendali siano indicate le concrete prospettive di ripresa.
7. Le aziende dovranno dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione totale o parziale dell'attività.
8. La concessione dell'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori già previsti nell'accordo quadro secondo semestre 2013, successivamente prorogato, e a quelli di cui al Decreto MLPS del 18.2.2014 potrà essere autorizzata per il periodo massimo disciplinato dal citato Decreto Interministeriale.
9. Regione provvederà alle autorizzazioni di cassa integrazione e di mobilità in deroga per il 2014 e la relativa trasmissione ad INPS compatibilmente con la effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.
10. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l'obbligo della:
  - o corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda. Resta salva la possibilità di riproporre la domanda la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto



dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.

- o rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.
- o Integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi.

Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.

11. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le aziende presentano la domanda a INPS secondo le modalità operative definite dall'Istituto e a Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" dalla data di apertura del sistema.
12. Con successivo atto verranno definiti gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative con relative modulistiche e tabella esplicativa.
13. Con successivo atto saranno definite le fattispecie di deroga ai sensi dell'art.6 co.3 del Decreto interministeriale.
14. Con successivo atto saranno definite le modalità di accesso alle politiche attive in coerenza con il Decreto Interministeriale e con la DGR 1983/2014.
15. Le parti si impegnano a definire con congruo anticipo l'accordo quadro per l'anno 2015.
16. Per quanto non disciplinato dal presente Accordo Quadro si applicano i contenuti del Decreto Interministeriale n.83473/2014.
17. Il presente Accordo Quadro viene trasmesso alla Direzione Regionale INPS della Lombardia.

Milano , 5 agosto 2014

Regione Lombardia

\_\_\_\_\_

Per ANMIC

\_\_\_\_\_

Per ANMIL

\_\_\_\_\_

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane

*Giuseppe Molteni*  
\_\_\_\_\_

Per CNA Lombardia

*Stefano...*  
\_\_\_\_\_

*mf*

*[Signature]*  
*SB*  
*2/5*


*[Signature]*

Per Compagnia delle Opere \_\_\_\_\_

Per Confagricoltura Lombardia \_\_\_\_\_

Per Confapindustria Lombardia \_\_\_\_\_

Per Confartigianato Lombardia \_\_\_\_\_




Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l'Italia \_\_\_\_\_

Per Confcooperative Lombardia \_\_\_\_\_



Per Confesercenti \_\_\_\_\_


Per Confindustria Lombardia \_\_\_\_\_




Per Federazione Regionale Coltivatori diretti \_\_\_\_\_

Per Legacoop Lombardia \_\_\_\_\_

Per CGIL \_\_\_\_\_




Per CISL \_\_\_\_\_



Per UIL \_\_\_\_\_



Per UGL \_\_\_\_\_



Per CISAL \_\_\_\_\_

Per CONFSAL \_\_\_\_\_

Consigliera Regionale di Parità \_\_\_\_\_